

Allegato A  
Progetto di Fusione



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SANORT S.R.L.

IN

FARMAÈ S.P.A.

(redatto ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 cod. civ.)

Gli organi amministrativi di Sanort S.r.l. (“Sanort” o la “Società Incorporanda”) e Farmaè S.p.A. (“Farmaè” o la “Società Incorporante” e, insieme alla Società Incorporanda, le “Società Partecipanti alla Fusione”), hanno redatto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter e dell’art. 2505 cod. civ. (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di Sanort in Farmaè (la “Fusione”).

\*\*\*

## 1. Premessa

In data 06/11/2020 Farmaè ha acquistato una quota pari al 100% del capitale sociale di Sanort. All’esito di tale operazione Farmaè detiene, così, direttamente, *inter alia*, l’intero capitale sociale di Sanort.

Ciò premesso, ad oggi – e, in particolare, in seguito alla predetta acquisizione – le Società Partecipanti alla Fusione avvertono un’esigenza di riorganizzazione e, soprattutto, di semplificazione della struttura della catena partecipativa.

In quest’ottica, sono state così prese in considerazione le varie possibili modalità di aggregazione fra le Società Partecipanti alla Fusione.

All’esito delle valutazioni del caso, si è ritenuto che la Fusione di Sanort in Farmaè costituisca la modalità più efficiente. La stessa infatti presenta, *inter alia*, il significativo vantaggio di consentire una maggiore flessibilità dei processi interni e conseguentemente ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari *intercompany* derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società.

## 2. Società Partecipanti alla Fusione

### 2.1 Società Incorporante - Farmaè

Farmaè S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Viareggio (LU), via Aurelia Nord n. 141, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 02072180504, con capitale sociale di Euro 2.867.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 5.734.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, quotate sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### 2.2 Società Incorporanda - Sanort

Sanort S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Carrara (MS), via Galileo Galilei n. 36, codice fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara n. 01277470454, con capitale sociale di Euro 20.000,00, interamente versato.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Sanort è interamente detenuto da Farmaè.

## 3. Modalità della Fusione

### 3.1 Situazioni patrimoniali

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-*quater* cod. civ. i progetti di bilancio delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2020, approvati dai relativi organi amministrativi in data odierna.

### 3.2 Procedimento semplificato

Dal momento che, come anticipato al paragrafo 1 che precede, il 100% della Società Incorporanda è

detenuto dalla Società Incorporante, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 cod. civ. e in particolare:

- (i) non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ.;
- (ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2501-*quinqies* cod. civ.;
- (iii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.

#### 4. Statuto della Società Incorporante

Lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

Per completezza si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato talune modifiche allo statuto sociale al solo fine di adeguare lo stesso alle modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM Italia, con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. Pertanto, alla Data di Efficacia (come *infra* definita), sarà in vigore lo statuto così modificato e qui unito *sub Allegato A*.

#### 5. Rapporto di cambio - Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante - Data dalla quale le azioni della Società Incorporante partecipano agli utili

Poiché il 100% della Società Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante, come anticipato al paragrafo 1 che precede, alla Fusione, ai sensi dell'art. 2505, comma 1 cod. civ., non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 3), 4) e 5) cod. civ.

La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda e quindi l'annullamento delle sue partecipazioni e del suo capitale sociale.

Alla Data di Efficacia il capitale sociale della Società Incorporante rimarrà inalterato rispetto a quello esistente alla data del presente Progetto di Fusione, così come la compagine sociale di Farmaè e le partecipazioni detenute dagli stessi soci nel capitale sociale di Farmaè, non determinando la Fusione alcuna assegnazione di azioni ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 4) e 5) cod. civ. né, conseguentemente, alcuna determinazione di rapporti di cambio o conguagli in denaro ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, numero 3) cod. civ.

#### 6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 2 cod. civ. (la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda, assumendone tutti i diritti e gli obblighi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1 cod. civ.

A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporanda e si estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza.

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3 cod. civ., ai fini contabili (con conseguente imputazione al bilancio

della Società Incorporante delle operazioni della Società Incorporanda) e fiscali, la Fusione sarà efficace dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo quanto sopra indicato.

**7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci né a possessori di titoli diversi dalle azioni.

**8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

**9. Diritto di Recesso**

La Fusione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci della Società Incorporante che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso inderogabili individuate dall'art. 2437 cod. civ..

\*\*\*

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al presente Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dal Notaio, dalle competenti Autorità di vigilanza o dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

\*\*\*

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.


\*\*\*

Elenco degli allegati:


Allegato A: Statuto della Società Incorporante vigente alla Data di Efficacia


Viareggio (LU), 30 marzo 2021

Farmaè S.p.A.

  
\_\_\_\_\_  
Riccardo Iaconetti  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Sanort S.r.l.

  
\_\_\_\_\_  
Marco Martini  
(Amministratore)

  
\_\_\_\_\_  
Giuseppe Cannarozzi  
(Amministratore)